

ORDINANZA AREA 5 n. 87 del 03/07/2026

Oggetto: MODIFICA DELLA VIABILITÀ NELLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO ANTISTANTI IL CONDOMINIO EUGANEO, IL GIORNO 09.07.2026, PER ESECUZIONE DI VERIFICHE SUI SOTTOSERVIZI ESISTENTI

Premesso che è necessario procedere all'esecuzione di verifiche tecniche sui sottoservizi presenti nelle aree adibite a parcheggio ad uso pubblico antistanti il Condominio Euganeo;

Rilevato che, al fine di consentire lo svolgimento delle attività tecniche in condizioni di sicurezza e senza intralcio, si rende necessario mantenere completamente libera da veicoli l'intera area interessata, in modo da permettere le verifiche con georadar;

Richiamata la convenzione stipulata in data 6 maggio 1974, registrata a Padova il 22 maggio 1974 al n. 31933 Atti Privati, che prevede la destinazione ad uso pubblico dell'area a parcheggio posta a sud dei fabbricati;

Visti

- il nulla osta del Comando di Polizia Municipale Padova Ovest in data 02.07.2026;
- l'art. 5, comma 3, ed artt. 6, 7, 21, 26 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285;
- il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

Nell'area adibita a parcheggio ad uso pubblico antistante il Condominio Euganeo, per il giorno 09.07.2026, come indicato nella planimetria allegata:

1. **nell'area identificata dal punto 1**, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 07:00 alle ore 13:00;
2. la chiusura della carreggiata in Via Genova, Via Brescia, nei tratti indicati in planimetria;
3. il divieto di accesso alle aree di parcheggio summenzionate per i veicoli provenienti da Via Genova, Via Kennedy e Via Brescia in direzione sud;

4. il divieto di accesso alle aree di parcheggio summenzionate per i veicoli provenienti dalla SS. 11 dir. Vicenza;

DISPONE

- che il divieto sia reso noto mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 ore prima dell'inizio della limitazione;
- che i divieti prescritti siano segnalati preventivamente e a debita distanza con apposita segnaletica nelle Vie Genova, Kennedy e Brescia nonché lungo la SS. 11
- che durante il periodo di validità della presente ordinanza sia consentita la rimozione dei veicoli in sosta in violazione del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada;
- che sia garantito l'accesso e il transito a frontisti e mezzi di soccorso nei tratti di strada oggetto di modifica della viabilità;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla applicazione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92

MP/IC/mm

Rubano li, 03/07/2026

IL CAPO AREA
MARCO FRAU / INFOCERT S.P.A.